



Pacchetto infrazioni di luglio: decisioni principali

Bruxelles, 15 luglio 2021

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 108 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale delle [domande frequenti](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il [registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione](#).

1. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Vivian Loonela – Tel. +32 229 66712; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

Lettera di costituzione in mora - articolo 260 TFUE

Rifiuti: la Commissione invita la BULGARIA ad adempiere ai propri obblighi in materia di discariche di rifiuti

La Commissione invita la **Bulgaria** ad adempiere ai propri obblighi previsti dalla direttiva sulle discariche di rifiuti ([direttiva 1999/31/CE](#)). La direttiva sulle discariche di rifiuti fissa norme relative alle discariche volte a prevenire ripercussioni negative per la salute umana, l'acqua, il suolo e l'atmosfera. Il [Green Deal europeo](#) e il [piano d'azione sull'inquinamento zero](#) hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. A norma della direttiva sulle discariche di rifiuti, a partire dal 16 luglio 2009 le discariche preesistenti possono rimanere in funzione soltanto se conformi alla normativa dell'UE. In una sentenza del 2015 la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che la Bulgaria non aveva adottato le misure necessarie a garantire che tutte le discariche di rifiuti rispettassero gli obblighi previsti dalla direttiva. Alla data della sentenza 113 discariche non conformi alla direttiva erano ancora in funzione. Sebbene la Bulgaria abbia assicurato che tutte le 113 discariche non conformi individuate avessero smesso di accettare rifiuti alla fine del 2017, a 6 anni dalla sentenza della Corte di giustizia dell'UE, 43 di esse non sono state ancora completamente chiuse e bonificate. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria poiché il paese è venuto meno agli obblighi della direttiva anche in seguito alla [sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2015](#). La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per conformarsi, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE e potrà essere comminata una sanzione pecuniaria

Parere motivato

Prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose: la Commissione invita la BULGARIA a migliorare le proprie norme nazionali

La Commissione esorta la **Bulgaria** a conformare la legislazione nazionale alla [direttiva 2012/18/UE](#) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttiva Seveso III). La direttiva si applica a oltre 12 000 impianti industriali in tutta l'Unione europea e stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti industriali rilevanti e a ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute

umana e per l'ambiente. Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva settori come l'industria chimica e petrolchimica e i settori di vendita all'ingrosso e stoccaggio di combustibili. A seconda della quantità di sostanze pericolose presenti si applicano sistemi di sicurezza diversi, con requisiti giuridici più rigorosi per gli impianti in cui sono maneggiate quantità elevate di tali sostanze. Il [Green Deal europeo](#) e il [piano d'azione sull'inquinamento zero](#) hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria nel luglio 2020, in seguito alla quale la Bulgaria si è impegnata a modificare la normativa nazionale. Tuttavia la Bulgaria non ha ancora propriamente definito l'ambito di applicazione della direttiva introducendo nella normativa nazionale il concetto di "altro stabilimento", che si traduce in una serie di disposizioni non conformi. Alcune disposizioni tecniche sono state inoltre recepite in modo scorretto nel diritto nazionale, tra cui la definizione di "ispezione", le informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, nonché il fatto di dare al pubblico l'opportunità di esprimere tempestivamente il proprio parere. La Commissione invia pertanto un parere motivato alla Bulgaria. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decider di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimento alla Corte di giustizia

Qualità dell'aria: la Commissione decide di deferire la GRECIA alla Corte di giustizia per la cattiva qualità dell'aria

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Grecia** alla Corte di giustizia dell'UE per la cattiva qualità dell'aria causata dal superamento dei limiti di biossido di azoto (NO₂). Quando i valori limite stabiliti dalla legislazione sulla qualità dell'aria ambiente dell'UE ([direttiva 2008/50/CE](#)) vengono superati, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani per la qualità dell'aria per assicurare che siano prese misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Il [Green Deal europeo](#) e il [piano d'azione sull'inquinamento zero](#) pongono l'accento sull'importanza di ridurre l'inquinamento atmosferico, uno dei principali fattori nocivi per la salute umana. La piena attuazione delle norme di qualità dell'aria sancite dalla legislazione dell'UE è fondamentale per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale. Il biossido di azoto (NO₂) è prodotto principalmente da attività umane, come il traffico stradale, in particolare dei veicoli diesel, e dall'industria. Questo tipo di inquinamento causa gravi patologie quali l'asma e la riduzione della funzionalità polmonare. La Grecia ha superato il valore limite annuo di NO₂ ad Atene in modo continuo e persistente. Non ha inoltre adottato misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione ritiene pertanto che gli sforzi profusi finora dalle autorità greche siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel. +32 229 58615; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300; Célia Dejond – Tel. +32 229 88199)

Pareri motivati

Appalti pubblici: la Commissione esorta la GERMANIA a rispettare le norme dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Germania** affinché garantisca il corretto recepimento delle direttive in materia di appalti pubblici e contratti di concessione (direttive [2014/24/UE](#), [2014/25/UE](#) e [2014/23/UE](#)). Conformemente alla normativa UE in materia di appalti pubblici, gli appalti pubblici al di sopra di una determinata soglia devono essere oggetto di un bando di gara nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Nel garantire che gli Stati membri recepiscano correttamente le direttive nelle rispettive legislazioni nazionali, la Commissione agisce per tutelare la concorrenza leale e promuovere un migliore uso del denaro dei contribuenti. In base all'analisi condotta dalla Commissione diverse disposizioni della legislazione nazionale della Germania non sono compatibili con le direttive. In particolare la Commissione solleva 3 questioni riguardanti nello specifico il calcolo dei servizi di pianificazione architettonica, l'esenzione dei servizi di soccorso dalle norme relative agli appalti pubblici e la mancanza di una definizione di "servizi postali". La Germania dispone ora di 2 mesi per replicare ai rilievi espressi dalla Commissione e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali

quest'ultima potrà decidere di deferire la Germania alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Qualifiche professionali: la Commissione deferisce la CECCHIA alla Corte di giustizia per la mancata conformità alle norme dell'UE in materia di qualifiche professionali

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Cechia** alla Corte di giustizia dell'UE a causa di preoccupazioni circa il rispetto delle norme dell'UE in materia di qualifiche professionali ([direttiva 2005/36/CE](#) sulle qualifiche professionali, quale modificata dalla [direttiva 2013/55/UE](#)). La Commissione procede in tal senso poiché la Cechia non ha posto rimedio alle violazioni individuate nell'ambito del parere motivato inviato dalla Commissione nel novembre 2019 né in seguito agli ulteriori scambi in merito con le autorità ceche. La Commissione affronta in modo specifico alcune disposizioni della legislazione nazionale in materia di qualifiche professionali che possono interessare direttamente i professionisti che hanno ottenuto qualifiche professionali in Cechia o che desiderano il riconoscimento delle loro qualifiche professionali in questo paese. Le violazioni individuate interessano questioni orizzontali riguardanti lo status delle persone sottoposte a misure compensative in Cechia o che si accingono a esservi sottoposte, nonché le formalità procedurali e le garanzie per i professionisti. Il deferimento interessa anche varie questioni settoriali riguardanti medici, infermieri, farmacisti, veterinari e architetti. Sebbene la Cechia si sia adoperata per conformarsi alle norme pertinenti, la Commissione ritiene che le disposizioni summenzionate non siano ancora conformi alla legislazione dell'UE. Ciò può ostacolare la mobilità transfrontaliera dei professionisti, ridurre le opportunità di lavoro e pregiudicare, per i potenziali destinatari dei servizi, l'accesso ai vantaggi del mercato unico. La decisione odierna segue le verifiche sistematiche da parte della Commissione delle legislazioni e delle prassi amministrative nazionali e di altre azioni intraprese dalla Commissione al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico per professionisti e servizi. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare [qui](#).

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. + 32 229 53156; Laura Bérard – Tel. + 32 229 55721; Ciara Bottomley – Tel. +32 229 69971)

Lettere di costituzione in mora

Lotta al terrorismo: la Commissione esorta CIPRO, CECCHIA, GRECIA, SPAGNA e LITUANIA a garantire il corretto recepimento delle norme dell'UE in materia di lotta al terrorismo

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Cipro, Cechia, Grecia, Spagna e Lituania** per il mancato corretto recepimento di alcuni elementi delle norme dell'UE sulla lotta al terrorismo ([direttiva \(UE\) 2017/541](#)). La direttiva sulla lotta contro il terrorismo costituisce un elemento chiave del [programma di lotta al terrorismo](#) dell'UE e comprende disposizioni che qualificano come reato e sanzionano i reati di terrorismo, come viaggiare all'estero per commettere tali reati, rientrare o spostarsi nell'UE per tali attività, ricevere un addestramento a fini terroristici e finanziare il terrorismo. Inoltre le norme dell'UE prevedono disposizioni speciali per le vittime del terrorismo, al fine di garantire loro l'accesso a informazioni affidabili e a servizi di assistenza professionali e specializzati immediatamente dopo un attentato e per tutto il tempo necessario. Gli Stati membri avevano l'obbligo di recepire la direttiva nel loro diritto nazionale entro l'8 settembre 2018. Cipro, la Cechia, la Grecia, la Spagna e la Lituania dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Sicurezza: la Commissione esorta il BELGIO a conformarsi alle norme dell'UE sui fornitori di servizi forensi

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al **Belgio** chiedendogli di recepire nel diritto nazionale le norme dell'UE sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ([decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio](#)). Tali norme dell'UE consentono un più intenso scambio delle informazioni forensi e assicurano che le autorità di contrasto di uno Stato membro riconoscano la stessa attendibilità dei risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi forensi accreditati in altri Stati membri, a beneficio dell'efficacia del loro lavoro.

Gli Stati membri avevano tempo fino al 30 novembre 2015 per adottare la legislazione che attua le norme dell'UE. Il Belgio ha notificato il parziale recepimento delle norme relative ai profili DNA nel 2019. A oggi il Belgio non ha comunicato alcuna misura di recepimento in relazione ai dati dattiloscopici. La Commissione aveva inviato una [lettera di costituzione in mora](#) al Belgio nel maggio 2020. A seguito del parere motivato odierno, il Belgio dispone ora di 2 mesi per notificare alla Commissione le misure adottate per garantirne la piena attuazione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Lotta alla criminalità: la Commissione deferisce l'ITALIA alla Corte di giustizia per lacune nella condivisione delle informazioni per combattere il terrorismo e la criminalità

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire l'**Italia** alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato adempimento di tutti gli obblighi in materia di scambio di informazioni previsti dalle norme dell'UE in materia di cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (decisioni Prüm, decisioni [2008/615/GAI](#) e [2008/616/GAI](#) del Consiglio). Tali norme sono uno strumento fondamentale nella lotta al terrorismo e alla criminalità. Esse permettono agli Stati membri di scambiarsi rapidamente informazioni sul DNA, le impronte digitali e i dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, consentendo alle autorità di contrasto di identificare i sospetti e di stabilire collegamenti tra cause penali in tutta l'Unione. Gli Stati membri avrebbero dovuto attuare pienamente le nuove norme entro agosto 2011. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia, seguita nel 2017 da un parere motivato, in cui chiedeva allo Stato membro di rispettare pienamente gli obblighi giuridici. Nonostante le ripetute indagini sui progressi compiuti dallo Stato membro nell'adempimento dei suoi obblighi, a tutt'oggi l'Italia non consente ancora agli altri Stati membri di accedere ai suoi dati relativi al DNA, alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli. Per questi motivi la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. Il comunicato stampa è disponibile [online](#).

La Commissione deferisce l'UNGHERIA alla Corte di giustizia per l'illecita limitazione dell'accesso alla procedura di asilo

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire l'**Ungheria** alla Corte di giustizia dell'UE per aver illegittimamente limitato l'accesso alla procedura di asilo, in violazione dell' articolo 6 della [direttiva sulle procedure d'asilo](#) (direttiva 2013/32/UE), interpretato alla luce dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 6 della direttiva sulle procedure d'asilo impone agli Stati membri di assicurare che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi presenti sul loro territorio, anche alla frontiera, possano esercitare efficacemente il diritto di presentare domanda di protezione internazionale. La normativa ungherese prevede che, prima di poter presentare domanda di protezione internazionale in Ungheria, i cittadini di paesi terzi debbano innanzitutto dichiarare l'intenzione di chiedere asilo presso un'ambasciata ungherese al di fuori dell'Unione europea e ottenere un permesso d'ingresso speciale a tal fine. La Commissione ritiene che tale norma costituisca una restrizione illegittima all'accesso alla procedura di asilo, contraria alla direttiva sulle procedure di asilo, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali, in quanto impedisce alle persone che si trovano sul territorio ungherese, anche alla frontiera, di presentare domanda di protezione internazionale nel paese. La Commissione ritiene inoltre che contrastare la pandemia di COVID-19, che è l'obiettivo primario dichiarato del diritto ungherese, non possa giustificare tale norma. Per questo motivo la Commissione deferisce l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE. Il comunicato stampa è disponibile [online](#).

4. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - Tel. +32 229 62253; Katarzyna Kolanko - Tel. +32 229 63444; Jordis Ferrolì - Tel. +32 229 92729)

Lettere di costituzione in mora; pareri motivati e pareri motivati complementari

Valori fondanti dell'UE: la Commissione avvia un procedimento legale nei confronti dell'UNGHERIA e della POLONIA per le violazioni dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ

La Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti dell'**Ungheria** e della **Polonia** per questioni legate all'uguaglianza e alla protezione dei diritti fondamentali. Per quanto concerne l'Ungheria, i casi riguardano la legge, di recente adozione, che in particolare vieta o limita l'accesso ai contenuti rivolti a minori di 18 anni in cui siano promossi e descritti "la divergenza tra la propria identità personale e il sesso attribuito alla nascita, il cambiamento di sesso e l'omosessualità"; e le clausole di esclusione della responsabilità imposte su un libro per l'infanzia con contenuto LGBTIQ. Nel caso della Polonia, la Commissione ritiene che le autorità polacche non abbiano risposto pienamente e adeguatamente all'indagine riguardante la natura e l'impatto delle risoluzioni sulle cosiddette "zone esenti da ideologia LGBT" adottate da diverse regioni e comuni polacchi. I 2 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare pareri motivati e successivamente deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile [online](#).

Diritti procedurali: la Commissione esorta 8 paesi dell'UE ad attuare le norme dell'UE sul diritto di avvalersi di un difensore

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora a 6 paesi dell'UE: **Austria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Svezia**, per la mancata piena attuazione della direttiva sul diritto di avvalersi di un difensore ([direttiva 2013/48/UE](#)). La Commissione ha inoltre deciso di inviare un parere motivato alla **Slovacchia** e un parere motivato complementare alla **Bulgaria**. La direttiva stabilisce norme minime relative al diritto degli indagati di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. La direttiva stabilisce inoltre che gli indagati hanno diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale. La Commissione ha analizzato il modo in cui i 6 Stati membri hanno recepito la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali e ha individuato alcune lacune in materia di diritti dei minori. La direttiva garantisce che fin dalle prime fasi del fermo di polizia i minori non possano essere privati della libertà personale senza che un terzo idoneo ne sia a conoscenza. Le lacune individuate riguardano la notifica di un adulto idoneo qualora informare il titolare della responsabilità genitoriale in merito alla privazione della libertà personale sia contrario all'interesse superiore del minore. I 6 Stati membri (Austria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Svezia) dispongono ora di 2 mesi per formulare risposte e chiarimenti, in assenza dei quali la Commissione può decidere di inviare loro un parere motivato. La Commissione ha avviato procedura d'infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla Bulgaria e alla Slovacchia nel gennaio 2017 per mancata notifica alla Commissione delle norme nazionali di attuazione del diritto dell'UE. Nel gennaio 2018 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Bulgaria in quanto il paese non aveva ancora notificato alcuna misura di recepimento. Nel frattempo la Slovacchia e la Bulgaria hanno notificato le norme nazionali alla Commissione, ma tali norme non garantiscono l'attuazione di tutte le disposizioni della direttiva, in particolare quelle relative alla notifica di un altro adulto idoneo. Di conseguenza la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Slovacchia e un parere motivato complementare alla Bulgaria. Questi 2 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai pareri motivati e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione deferirà i casi alla Corte di giustizia dell'UE. Maggiori informazioni sulla direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo sono disponibili [qui](#).

Deferimenti alla Corte di giustizia

Diritto societario: la Commissione deferisce la BULGARIA alla Corte di giustizia per la mancata connessione del proprio registro delle imprese al sistema dei registri delle imprese dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Bulgaria** alla Corte di giustizia dell'UE poiché il paese non ha ancora connesso il proprio registro nazionale delle imprese al [sistema di interconnessione dei registri delle imprese](#) (BRIS), violando quindi la [direttiva \(UE\) 2017/1132](#) relativa ad alcuni aspetti di diritto societario. La Bulgaria aveva tempo fino all'8 giugno 2017 per effettuare il collegamento al BRIS. A più di 4 anni da tale data e nonostante i ripetuti inviti della Commissione, la Bulgaria non è ancora collegata al sistema. Di conseguenza nessuna delle funzioni del BRIS è disponibile per le imprese bulgare. Nello specifico, la mancata connessione della Bulgaria al BRIS rende difficile per i cittadini, le imprese e i professionisti dell'UE ottenere informazioni pertinenti sulle imprese bulgare. Va aggiunto che, senza il BRIS, i registri delle imprese non possono cooperare nelle fusioni transfrontaliere che coinvolgono società bulgare o nelle procedure che coinvolgono succursali transfrontaliere di società bulgare. La Commissione ha pertanto deciso di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE. Il testo integrale del comunicato stampa è

disponibile [online](#).

5. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie - Tel. +32 229 58602; Ana Crespo Parrondo - Tel. +32 229 81325)

Lettere di costituzione in mora

Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione invita MALTA a recepire correttamente le norme dell'UE in materia di radioprotezione

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora a **Malta** chiedendo il corretto recepimento nella legislazione nazionale della direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza ([direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio](#)). Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018, ma la Commissione ritiene che Malta non si sia ancora conformata a determinati requisiti della stessa. La direttiva, che modernizza e consolida la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere il pubblico, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche disposizioni relative alla preparazione all'emergenza e alla risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. Malta dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Direttiva Euratom sull'acqua potabile: la Commissione invita il PORTOGALLO a recepire correttamente le norme dell'UE in materia di radioprotezione

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Portogallo** per il mancato rispetto dell'obbligo, previsto dalla direttiva Euratom sull'acqua potabile ([direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio](#)), di definire precise frequenze di campionamento per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita. La direttiva stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Essa stabilisce i valori di parametro, la frequenza e i metodi per il controllo di tali sostanze e prevede l'istituzione di programmi di controllo per verificare se le acque potabili siano conformi ai requisiti fissati dalla direttiva. La direttiva prevede inoltre che i cittadini siano informati in modo adeguato e appropriato in merito alla qualità dell'acqua che consumano. Il Portogallo dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Rifiuti radioattivi: la Commissione invita la CROAZIA, la POLONIA e i PAESI BASSI a recepire correttamente le norme dell'UE in materia di gestione dei rifiuti radioattivi

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Croazia**, alla **Polonia** e ai **Paesi Bassi** per il mancato corretto recepimento di determinati requisiti della direttiva sul combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ([direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio](#)). I rifiuti radioattivi derivano dalla produzione di energia elettrica in centrali nucleari, ma anche dall'uso di materiali radioattivi per scopi non legati alla produzione di energia elettrica, tra cui scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Questo significa che tutti gli Stati membri dell'UE generano rifiuti radioattivi. La direttiva istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare la direttiva impone agli Stati membri di elaborare e attuare programmi nazionali per la gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito e di tutti i rifiuti radioattivi che hanno origine nel loro territorio, fino al loro smaltimento, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare alla Commissione i loro programmi nazionali per la prima volta entro il 23 agosto 2015. Gli Stati membri interessati dispongono di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

6. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Nerea Artamendi Erro – Tel. +32 2 29 90964)

Lettere di costituzione in mora

Fiscalità: la Commissione adotta misure nei confronti della LITUANIA per il mancato rispetto delle norme dell'UE sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Lituania** per non aver applicato correttamente le norme in materia di IVA intese a semplificare la vita delle piccole imprese. Nell'ambito dell'attuale regime IVA per le piccole e medie imprese (PMI), le piccole imprese in Lituania con un volume d'affari inferiore a 45 000 EUR all'anno non sono tenute a identificarsi ai fini dell'IVA. Tuttavia, in virtù delle misure contro l'elusione fiscale, la Lituania esclude le imprese con fatturati inferiori qualora il reddito annuo globale del proprietario finale superi la soglia di 45 000 EUR, anche se le altre imprese di tale persona sono giuridicamente indipendenti e non utilizzano strutture del tutto artificiali. Le disposizioni contro l'elusione e l'evasione sono consentite per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA. Tuttavia, la Commissione ritiene che escludere dal regime speciale dell'IVA le imprese che, pur essendo finanziariamente collegate, abbiano attività economiche completamente indipendenti, sia sproporzionato e contrario al principio di neutralità fiscale. La Commissione ritiene pertanto che la Lituania abbia violato [la direttiva IVA](#). La Lituania dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate nella suddetta lettera di costituzione in mora. Se la Lituania non adotterà le opportune misure entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Fiscalità: la Commissione adotta misure nei confronti di CIPRO per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di IVA applicabili alle abitazioni

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a **Cipro** per non aver applicato correttamente le norme dell'UE in materia di IVA applicabili alle abitazioni acquistate o costruite a Cipro. Cipro consente l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta del 5 % sui primi 200 m² delle abitazioni utilizzate dal beneficiario come residenza principale e permanente, senza nessun'altra limitazione. In particolare tale aliquota ridotta si applica indipendentemente dal reddito, dal patrimonio e dalla situazione economica del beneficiario, dei familiari che risiederanno nell'abitazione e della superficie totale massima delle abitazioni interessate. La [direttiva IVA](#) consente agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta all'edilizia abitativa nell'ambito di una politica sociale. Tuttavia dato l'ampio ambito di applicazione della legislazione cipriota e l'assenza in essa di limitazioni, la misura va al di là dell'obiettivo di una politica sociale. La Commissione ritiene pertanto che Cipro sia venuto meno agli obblighi imposti dalla direttiva IVA. Cipro dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate nella presente lettera di costituzione in mora. Se Cipro non adotterà le opportune misure entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Fiscalità: la Commissione invita la ROMANIA a consentire a talune imprese ammissibili l'accesso allo sportello unico dell'Unione nel settore dell'IVA

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Romania** per non aver consentito l'accesso allo sportello unico (*One-Stop Shop*, OSS) dell'Unione a talune categorie di imprese altrimenti ammissibili ai sensi della [direttiva IVA](#). L'OSS dell'Unione è il portale elettronico che i venditori online utilizzeranno per semplificare e rispettare i loro obblighi in materia di IVA sulle vendite ai consumatori all'interno dell'UE a partire dal 1^o luglio 2021, e che consente loro di identificarsi ai fini dell'IVA in un solo Stato membro e di dichiarare e pagare l'IVA dovuta in altri Stati membri. In primo luogo la legislazione nazionale relativa all'OSS dell'Unione esclude dal suo ambito di applicazione le piccole e medie imprese (PMI) rumene che vendono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a consumatori di altri Stati membri (vale a dire le imprese con un fatturato inferiore a 88 500 EUR che partecipano al regime speciale dell'IVA per le PMI). In secondo luogo l'identificazione nell'OSS dell'Unione è aperta solo alle società già identificate ai fini dell'IVA in Romania per le operazioni nazionali detraibili e per talune operazioni intracomunitarie, e non a quelle identificate per altri scopi. La Romania dispone di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate nella presente lettera di costituzione in mora. Se la Romania non adotterà le opportune misure entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

7. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680; Anna Wartberger - Tel. +32 229 82054)

Lettere di costituzione in mora

Trasporto su strada: la Commissione invita la BULGARIA a eliminare l'obbligo per i conducenti professionisti di presentare un certificato di idoneità mentale oltre alla patente di guida

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Bulgaria** per l'introduzione di obblighi supplementari per i conducenti professionisti, in violazione della [direttiva 2006/126/CE](#) concernente la patente di guida e della [direttiva 2003/59/CE](#) sui certificati di idoneità professionale. Attualmente la Bulgaria esige che i conducenti professionisti (in particolare di automezzi pesanti e autobus) presentino un certificato di idoneità mentale agli organismi di controllo, oltre alla patente di guida. La [direttiva 2006/126/CE](#) concernente la patente di guida stabilisce le condizioni per il rilascio, il rinnovo o la sostituzione delle patenti di guida europee, in particolare le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale. Pertanto l'idoneità mentale dei titolari di una patente di guida che svolgono professionalmente l'attività di conducenti è già accertata al momento del rilascio e del rinnovo della patente di guida. Non vi è alcun motivo per presumere che le attività di guida professionale sollevino preoccupazioni specifiche in materia di sicurezza stradale che non possano essere affrontate dall'esame di idoneità mentale previsto dalla direttiva 2006/126/CE.

Inoltre l'imposizione ai conducenti professionisti bulgari di norme minime più rigorose in materia di idoneità mentale li pone in una posizione meno favorevole. Ciò è in contrasto con l'obiettivo di evitare le "disparità nelle condizioni di concorrenza" per tali conducenti, che la direttiva 2003/59/CE intende garantire. Su tale base, la Commissione ritiene che il certificato di idoneità mentale richiesto ai conducenti professionisti sia contrario alla direttiva 2006/126/CE e alla direttiva 2003/59/CE. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Spazio ferroviario europeo unico: la Commissione invita l'UNGHERIA a recepire correttamente le norme dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'**Ungheria** per non avere correttamente recepito e applicato la [direttiva 2012/34/UE](#). La direttiva mira a creare uno spazio ferroviario europeo unico, in particolare per quanto riguarda le questioni relative alla concorrenza, la vigilanza regolamentare e l'architettura finanziaria del settore ferroviario, il potere degli organismi di regolamentazione nazionali, il miglioramento del quadro per gli investimenti nel settore ferroviario e l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura e ai servizi ferroviari. La Commissione ritiene che il quadro normativo ferroviario in Ungheria non recepisca e applichi correttamente varie disposizioni della direttiva riguardanti, tra l'altro, le funzioni e le risorse dell'organismo di regolamentazione, l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione, le norme relative ai casi in cui le reti ferroviarie, le imprese e l'infrastruttura possano essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva, nonché l'assegnazione della capacità di infrastruttura. L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Trasporto marittimo: la Commissione invita la POLONIA a rispettare le norme dell'UE sui requisiti minimi di formazione della gente di mare

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Polonia** per il mancato rispetto delle norme dell'UE concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ([direttiva 2008/106/CE](#), come modificata). Queste norme mirano a garantire che gli standard di formazione siano rispettati in tutta l'UE e siano in linea con quelli già concordati a livello internazionale. La Commissione ritiene che i requisiti per la certificazione della gente di mare in servizio a bordo di navi che effettuano "viaggi nazionali" non siano coerenti con i requisiti minimi di certificazione previsti dalla direttiva. La Polonia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Trasporto marittimo: la Commissione invita la GERMANIA e la GRECIA a rispettare le norme dell'UE sull'equipaggiamento marittimo

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Germania** e alla **Grecia** per il mancato rispetto delle norme dell'UE sull'equipaggiamento marittimo (direttiva [2014/90/UE](#)). La direttiva sull'equipaggiamento marittimo armonizza le norme di sicurezza applicabili all'equipaggiamento, vale a dire giubbotti di salvataggio, sistemi di depurazione delle acque reflue e radar a bordo delle navi battenti bandiere dell'UE. La Germania non rilascia certificati di equivalenza per l'equipaggiamento certificato conformemente alla direttiva sull'equipaggiamento marittimo qualora una nave sia trasferita sotto la bandiera tedesca. Per quanto concerne la Grecia, la lettera riguarda l'inadeguata vigilanza del mercato e le procedure di notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché la mancata presentazione delle dichiarazioni di conformità da parte dei fabbricanti di equipaggiamento marittimo a tali organismi di valutazione della conformità. La Germania e la Grecia dispongono di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione e rimediare alle carenze individuate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Trasporto ferroviario di passeggeri: la Commissione invita l'AUSTRIA a recepire pienamente le norme della nuova direttiva sulla governance

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'**Austria** in merito al recepimento della [direttiva 2016/2370/UE](#) relativa all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e alla governance dell'infrastruttura ferroviaria. L'Austria non ha recepito vari articoli della direttiva, come quelli riguardanti le definizioni di "gestore dell'infrastruttura", quelli sull'esercizio e sulla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e neppure le disposizioni relative all'"indipendenza del gestore dell'infrastruttura", alla ripartizione delle sue funzioni, alla delega dei lavori, alla possibilità di concludere accordi di cooperazione e alla loro supervisione da parte dell'organismo di regolazione. L'Austria non ha inoltre recepito pienamente le disposizioni relative alla limitazione del diritto di accesso e del diritto di far salire e scendere passeggeri. La Commissione sta prendendo provvedimenti nei confronti dell'Austria per garantire che le misure nazionali recepite coprano l'intero ambito di applicazione della direttiva sulla governance. L'Austria dispone ora di 2 mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente la Commissione potrà deferire l'Austria alla Corte di giustizia dell'UE.

Diritti aeroportuali: la Commissione esorta la BULGARIA a recepire correttamente le norme dell'UE all'aeroporto di Sofia

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Bulgaria** per non avere recepito e applicato correttamente l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 6, della [direttiva 2009/12/CE](#) concernente i diritti aeroportuali all'aeroporto di Sofia. Le norme sui diritti aeroportuali impongono agli Stati membri di adottare leggi per garantire che i diritti aeroportuali riscossi dalle compagnie aeree nei principali aeroporti dell'UE siano calcolati conformemente ai principi di trasparenza, consultazione e non discriminazione. Gli aeroporti devono consultare le compagnie aeree in merito ai loro diritti e gli Stati membri sono tenuti a designare un'autorità indipendente autorizzata a pronunciarsi sulle controversie in materia di diritti che coinvolgono aeroporti e utenti dell'aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell'aeroporto. La Commissione ritiene inoltre che la Bulgaria non abbia applicato correttamente l'articolo 3 della direttiva 2009/12/CE e l'articolo 15, paragrafo 1, del [regolamento \(CE\) n. 1008/2008](#) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità: il regolamento sui servizi aerei. Se entro 2 mesi la Bulgaria non comunicherà alla Commissione le misure adottate per garantire la piena conformità alle norme, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Cielo unico europeo: la Commissione esorta 6 Stati membri a conformarsi alle norme dell'UE sulla fornitura di servizi di collegamento dati (data link)

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovacchia** in quanto hanno omesso di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati per tutti gli operatori di aeromobili adeguatamente equipaggiati che effettuano voli nello spazio aereo di loro competenza. La decisione fa seguito alle lettere di costituzione in mora inviate il 15 maggio 2020 e alle lettere di costituzione in mora complementari inviate il 18 febbraio 2021. Il [regolamento \(CE\) n. 29/2009 della Commissione](#), in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, impone

a ciascuno Stato membro di adottare tali misure per garantire che i fornitori di servizi di traffico aereo designati siano in grado di fornire e utilizzare tali servizi. Le comunicazioni tra sistemi di bordo e di terra veicolate tramite collegamenti dati integrano le comunicazioni vocali utilizzate tradizionalmente tra la cabina di pilotaggio e i centri di controllo del traffico aereo. Il dispiegamento di questa tecnologia interoperabile in Europa è essenziale per migliorare l'efficienza delle comunicazioni tra piloti e controllori, aumentando in tal modo la capacità di controllo del traffico aereo. Il termine entro il quale i fornitori dovevano utilizzare i servizi di collegamento dati è scaduto e la mancanza di apparecchiature in alcuni centri di controllo impedisce di fatto agli operatori del trasporto aereo, che erano anche tenuti a dotarsi di tale tecnologia, di utilizzare servizi di collegamento dati. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

8. Lavoro e diritti sociali

(Per ulteriori informazioni: Arianna Podesta – Tel. +32 229 87024; Flora Matthaes – Tel. +32 229 83951)

Lettere di costituzione in mora

Distacco dei lavoratori: la Commissione invita 24 Stati membri a conformarsi alla direttiva di applicazione della direttiva UE relativa al distacco dei lavoratori

La Commissione ha deciso oggi di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia** per il mancato allineamento di varie disposizioni nazionali alla direttiva di applicazione relativa al distacco dei lavoratori ([2014/67/UE](#)). La direttiva di applicazione mira a rafforzare l'applicazione pratica delle norme sul distacco dei lavoratori affrontando le questioni relative all'accesso alle informazioni, alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE nonché alla lotta alle frodi e all'elusione delle norme. In particolare la direttiva di applicazione definisce gli obblighi amministrativi e le misure di controllo che gli Stati membri possono imporre per vigilare sul rispetto delle norme in materia di distacco dei lavoratori; difende i diritti dei lavoratori distaccati e li protegge da ritorsioni (vale a dire da un trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro qualora il lavoratore che ritiene che i suoi diritti non siano rispettati decida di intraprendere azioni legali o amministrative nei confronti del datore di lavoro); garantisce la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati in situazioni di subcontratto; garantisce l'effettiva applicazione e riscossione delle sanzioni amministrative e ammende in tutti gli Stati membri dell'UE; obbliga gli Stati membri a predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione sta avviando un dialogo con i 24 Stati membri dell'UE che non hanno recepito correttamente alcune o tutte le suddette disposizioni della direttiva. La Commissione intende garantire che le norme in vigore facciano sì che il distacco dei lavoratori continui ad esistere nel mercato unico senza inutili ostacoli per i datori di lavoro, tutelando nel contempo i diritti dei lavoratori distaccati. Per adottare le misure necessarie gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati.

Diritto del lavoro dell'UE: la Commissione invita l'ITALIA a modificare la legislazione relativa alle condizioni di lavoro dei magistrati onorari

La Commissione ha deciso oggi di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Italia** in quanto la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non è pienamente conforme al diritto del lavoro dell'UE. La Commissione ritiene che la legislazione italiana non rispetti diverse disposizioni dell'[accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE](#) sul lavoro a tempo determinato; dell'[accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE](#) sul lavoro a tempo parziale; della [direttiva 2003/88/CE](#) sull'orario di lavoro e della [direttiva 92/85/CEE](#) sulle lavoratrici gestanti. Diverse categorie di magistrati onorari, quali i giudici onorari di pace, i vice procuratori onorari (VPO) e i giudici onorari di tribunale (GOT), non godono dello status di "lavoratore" in base al diritto nazionale italiano, ma sono considerati volontari che prestano servizi a titolo "onorario". Non avendo lo status di lavoratore, essi non godono della protezione offerta dal diritto del lavoro dell'UE e risultano penalizzati dal mancato accesso all'indennità in caso di malattia, infortunio e gravidanza, dall'obbligo di iscriversi presso il fondo nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, nonché da divari retributivi e relativi alle modalità di retribuzione, dalla discriminazione fiscale e dal mancato accesso al rimborso delle spese legali sostenute durante procedimenti disciplinari e al

congedo di maternità retribuito. Tali categorie non sono inoltre sufficientemente protette contro gli abusi derivanti da una successione di contratti a tempo determinato e non hanno la possibilità di ottenere un adeguato risarcimento per tali abusi. Infine l'Italia non ha istituito un sistema di misurazione dell'orario di lavoro giornaliero di ciascun magistrato onorario. La nuova normativa adottata dall'Italia nel 2017 non ha ancora fornito soluzioni al riguardo. Poiché la Corte di giustizia dell'UE ha recentemente confermato che tali magistrati onorari dovrebbero avere lo status di lavoratori, la Commissione ha deciso di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia inviando una lettera di costituzione in mora. L'Italia dispone di 2 mesi per adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Diritto del lavoro: la Commissione chiede chiarimenti alla SPAGNA in merito ai divieti e alle restrizioni al lavoro interinale nel settore pubblico

La Commissione ha deciso oggi di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Spagna** per chiedere chiarimenti sulla compatibilità della legislazione vigente in Estremadura e in Andalusia con la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale ([direttiva 2008/104/CE](#)), che offre da un lato una migliore tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e dall'altro conferisce flessibilità alle imprese. La direttiva stabilisce il principio della parità di trattamento per i lavoratori tramite agenzia interinale nelle imprese utilizzatrici a partire dal primo giorno del loro incarico. I lavoratori tramite agenzia interinale devono, ad esempio, accedere alle stesse condizioni in termini di retribuzione e orario di lavoro degli altri lavoratori impiegati presso l'impresa utilizzatrice. Le restrizioni e i divieti imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzia interinale sono consentiti solo se giustificati da ragioni di interesse generale. Nel settore pubblico in Estremadura e in una serie di enti pubblici in Andalusia, il ricorso al lavoro tramite agenzie è soggetto a divieti e restrizioni. Tali divieti e restrizioni riguardano ad esempio, per quanto riguarda l'Estremadura, le imprese pubbliche in cui l'amministrazione detiene una quota maggioritaria e, in Andalusia, 2 istituti alberghieri ed enti pubblici attivi nel settore del turismo e dello sport. In questi casi, l'impiego di lavoratori tramite agenzia interinale è vietato o limitato. La Spagna dispone ora di 2 mesi per dimostrare che tali divieti e restrizioni sono giustificati da ragioni di interesse generale. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

9. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Aikaterini Apostola - Tel. +32 229 87624)

Lettere di costituzione in mora

Servizi finanziari: la Commissione chiede alla CECCHIA di rimuovere gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi nell'ambito delle pensioni integrative

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora complementare alla **Cechia** per le restrizioni imposte ai fornitori di prodotti pensionistici di altri Stati membri alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 TFUE ([libera prestazione dei servizi](#)). Di fatto, secondo la legislazione ceca, le imprese che non hanno la sede legale e operativa in Cechia non possono prestare servizi pensionistici integrativi sul territorio del paese. La legislazione ceca in materia pensionistica stabilisce che solo le imprese iscritte nel registro del paese possono prestare tali servizi. Di conseguenza, un'impresa europea con sede in un altro paese dell'UE non può prestare servizi pensionistici integrativi in Cechia. La scelta di prodotti pensionistici integrativi risulta quindi limitata per i cittadini cechi, che potrebbero invece attingere ai servizi offerti dal mercato interno in tutta l'UE in regime di libera prestazione di servizi. Si tratta di un principio fondamentale sancito dal trattato dell'UE ed è pertanto essenziale che gli Stati membri ne garantiscano la corretta osservanza. La Cechia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di dare seguito alla procedura di infrazione inviando un parere motivato.

Pareri motivati

Risanamento e risoluzione delle crisi delle banche: la Commissione invita 9 Stati membri a comunicare le misure nazionali di recepimento delle norme dell'UE sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione

La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati a **Belgio, Cechia, Italia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Romania** a motivo del mancato recepimento nell'ordinamento nazionale delle norme rivedute dell'UE in materia di risanamento e risoluzione delle banche ([direttiva \(UE\) 2019/879](#)), in particolare la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche II, che attua la norma, adottata dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (*Total Loss-Absorbing Capacity*, TLAC) per le banche di rilevanza sistemica a livello globale e migliora l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL) per tutte le banche. Le nuove norme garantiscono in modo più efficace che le banche sviluppino una capacità solida e sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, in modo che, in caso di fallimento della banca, le perdite siano sostenute dagli azionisti e dai creditori della banca stessa e non siano finanziate dal denaro dei contribuenti. Si contribuisce in questo modo a rafforzare la resilienza del sistema bancario europeo e a mantenere la stabilità finanziaria, oltre ad accrescere la fiducia del mercato. La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche II provvede affinché gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente in strumenti di debito (come le obbligazioni) che, in quanto ammissibili al MREL, verrebbero utilizzati in primo luogo per assorbire le perdite delle banche. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva e a comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 28 dicembre 2020. Nel febbraio 2021 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora chiedendo agli Stati membri interessati di notificare le misure di pieno recepimento. Non avendo ricevuto notifica di tali misure, la Commissione ha deciso di dare seguito alle procedure di infrazione con l'invio di pareri motivati. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie a recepire la direttiva in questione, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Servizi finanziari: la Commissione chiede ai PAESI BASSI e alla LETTONIA ad applicare pienamente la direttiva sui servizi di pagamento

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato ai **Paesi Bassi** e alla **Lettonia** per la mancata notifica delle misure di completo recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sui servizi di pagamento ([direttiva UE 2015/2366](#)). Tutti gli Stati membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare tali misure nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 13 gennaio 2018 al fine di ottemperare alle norme dell'UE. La direttiva stabilisce disposizioni volte a rendere l'uso dei servizi di pagamento tramite Internet più facile e più sicuro, a tutelare più efficacemente i consumatori da frodi, abusi e problemi di pagamento, a promuovere servizi innovativi di pagamento tramite dispositivi mobili e Internet e a rafforzare i diritti dei consumatori ed è quindi importante recepirli nell'ordinamento nazionale. In risposta a una lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione, i 2 Stati membri hanno comunicato le misure di recepimento, ma a seguito di una valutazione di tali misure, la Commissione ha osservato che alcune disposizioni non erano state recepite, e più precisamente i requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, tra cui l'obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti. Nel caso dei Paesi Bassi, il mancato recepimento riguarda anche agli obblighi di notifica e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, l'Autorità bancaria europea e la Banca centrale europea per la segnalazione degli incidenti. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie al pieno recepimento della direttiva in questione, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Unione bancaria: La Commissione chiede al BELGIO, all'ITALIA e al PORTOGALLO di recepire la modifica delle norme prudenziali vigenti

La Commissione ha inviato oggi pareri motivati al **Belgio**, all'**Italia** e al **Portogallo** per omessa notifica del recepimento della direttiva sui requisiti patrimoniali V ([direttiva \(UE\) 2019/878](#)). Il recepimento di tale normativa è fondamentale per colmare le lacune individuate nelle norme esistenti, per superare le divergenze di interpretazione e stabilire norme meno onerose per taluni enti. La direttiva prevede inoltre nuove norme sulla costituzione di un'impresa madre intermedia e sull'approvazione delle società di partecipazione, nonché norme rivedute sulla determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata, sulla remunerazione e sulla governance. La direttiva fa parte del pacchetto di riforme nel settore bancario volte ad affrontare le carenze del quadro prudenziale per le banche individuate a seguito della grave crisi finanziaria. Contribuisce a rafforzare il settore bancario dell'UE e a migliorarne la capacità di mantenere i prestiti alle imprese e alle famiglie in periodi difficili e di finanziare la transizione verso un'economia più sostenibile. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva e a comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 28 dicembre 2020. La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora nelle quali invitava gli Stati membri interessati a notificare le misure di pieno recepimento. Non

avendo ricevuto notifica di tali misure, la Commissione ha deciso di portare avanti i procedimenti di infrazione inviando pareri motivati agli Stati membri interessati. In assenza di una risposta soddisfacente dei suddetti Stati membri entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

INF/21/3440